

ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DC/PRO/2021/110

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 146397/2021 RELATIVE ALLA MODALITA' DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA DEGLI IMPIANTI INNOVATIVI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI.

ART. 1

(modifiche all'art. 7)

All'art. 7 commi 2, 7 e 13 sono apportate le seguenti modifiche.

| Versione attuale | Versione modificata |
|---|--|
| <p>Articolo 7 - Condizioni e limitazioni all'installazione di impianti pubblicitari.</p> <p>1. Tutti i mezzi pubblicitari, inclusi i supporti affissivi, similar affissivi, non affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano di superficie utile non superiore a 7 metri quadrati per ciascun prospetto, collocati parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia, devono distare dal limite della carreggiata non meno di 30 centimetri; gli impianti affissivi e similari di superficie utile superiore ai 7 metri quadrati per ciascun prospetto devono distare dal limite della carreggiata almeno 2 metri, riducibili ad 80 centimetri misurati dal punto di installazione al suolo se essi sono collocati, anche in gruppo, parallelamente al senso di marcia o addossati ad un fabbricato, ed avere altezza minima dal suolo di 2 metri misurati dal margine inferiore della tabella affissiva o similare.</p> <p>2. Gli impianti pubblicitari, affissivi, similar affissivi, non-affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano devono distare almeno 5 metri dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni.</p> <p>3. Gli altri mezzi pubblicitari, diversi da quelli affissivi similari affissivi, non affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano di superficie utile non superiore a 7 metri quadrati per ciascun prospetto, e da quelli autorizzati in via temporanea, non sono ammessi all'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico e individuati nella Carta Unica del Territorio/1 – layer “edifici storici”.</p> | <p>Articolo 7 - Condizioni e limitazioni all'installazione di impianti pubblicitari.</p> <p>1. Tutti i mezzi pubblicitari, inclusi i supporti affissivi, similar affissivi, non affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano di superficie utile non superiore a 7 metri quadrati per ciascun prospetto, collocati parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia, devono distare dal limite della carreggiata non meno di 30 centimetri; gli impianti affissivi e similari di superficie utile superiore ai 7 metri quadrati per ciascun prospetto devono distare dal limite della carreggiata almeno 2 metri, riducibili ad 80 centimetri misurati dal punto di installazione al suolo se essi sono collocati, anche in gruppo, parallelamente al senso di marcia o addossati ad un fabbricato, ed avere altezza minima dal suolo di 2 metri misurati dal margine inferiore della tabella affissiva o similare.</p> <p>2. Gli impianti pubblicitari, affissivi, similar affissivi, non-affissivi e degli degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano devono distare almeno 5 metri dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni.</p> <p>3. Gli altri mezzi pubblicitari, diversi da quelli affissivi similari affissivi, non affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano di superficie utile non superiore a 7 metri quadrati per ciascun prospetto, e da quelli autorizzati in via temporanea, non sono ammessi all'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico e individuati nella Carta Unica del Territorio/1 – layer “edifici storici”.</p> |

4. Gli impianti affissivi e similari non possono superare la superficie di 18 metri quadrati per ciascun prospetto. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività a cui si riferiscono.

5. Gli impianti pubblicitari a gara di cui al successivo art. 9 possono avere caratteristiche dimensionali superiori rispetto a quelle del precedente comma 4 fino ad un massimo di 50 metri quadrati per ciascun prospetto.

6. La dimensione massima consentita per gli altri mezzi pubblicitari da situarsi nel centro abitato è di metri quadrati 4. Fanno eccezione i mezzi addossati a parete, che non possono eccedere le dimensioni fissate dal vigente Regolamento al Codice della strada.

7. All'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico, lungo le vie o in prossimità di esse è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; non sono soggetti a tale divieto gli impianti affissivi, gli impianti simil-affissivi, gli impianti non affissivi e gli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano.

8. All'interno del centro abitato la frequenza di variazione dei messaggi non può essere inferiore a 15 secondi e non deve essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale: tale previsione trova applicazione per ogni tipologia di impianto, ivi compresi quelli di cui all'ultimo periodo del precedente comma 7.

9. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

10. All'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico non è ammesso l'utilizzo pubblicitario delle transenne parapetonali.

11. Gli stendardi e i gonfaloni possono essere collocati soltanto in corrispondenza di attività a preminente contenuto culturale, quali musei, biblioteche, librerie, botteghe antiquarie, gallerie d'arte e simili, eventualmente anche sotto i

4. Gli impianti affissivi e similari non possono superare la superficie di 18 metri quadrati per ciascun prospetto. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività a cui si riferiscono.

5. Gli impianti pubblicitari a gara di cui al successivo art. 9 possono avere caratteristiche dimensionali superiori rispetto a quelle del precedente comma 4 fino ad un massimo di 50 metri quadrati per ciascun prospetto.

6. La dimensione massima consentita per gli altri mezzi pubblicitari da situarsi nel centro abitato è di metri quadrati 4. Fanno eccezione i mezzi addossati a parete, che non possono eccedere le dimensioni fissate dal vigente Regolamento al Codice della strada.

7. All'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico, lungo le vie o in prossimità di esse è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; non sono soggetti a tale divieto gli impianti affissivi, gli impianti simil-affissivi, gli impianti non affissivi e gli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano **aventi anche le caratteristiche degli impianti innovativi e tecnologicamente avanzati di cui all'art. 6 comma 6 e di cui al comma 13 del presente articolo.**

8. All'interno del centro abitato la frequenza di variazione dei messaggi non può essere inferiore a ~~15~~**10** secondi e non deve essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale: tale previsione trova applicazione per ogni tipologia di impianto, ivi compresi quelli di cui all'ultimo periodo del precedente comma 7.

9. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

10. All'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico non è ammesso l'utilizzo pubblicitario delle transenne parapetonali.

11. Gli stendardi e i gonfaloni possono essere collocati soltanto in corrispondenza di attività a preminente contenuto culturale, quali musei, biblioteche, librerie, botteghe antiquarie, gallerie d'arte e simili, eventualmente anche sotto i

portici ancorati alle catene. Le caratteristiche di standardi e gonfaloni sono determinate con atto della giunta comunale.

12. L'esposizione di striscioni stradali recanti pubblicità istituzionale e commerciale è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dal Comune; detti mezzi devono avere superficie fissa di metri 8 per 1, messaggio riportato su entrambi i lati ed altezza minima dal suolo di 4,5 metri.

13. Per gli Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati è fatto divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati, per la trasmissione in diretta o differita dei programmi stessi; in nessun caso è ammessa la riproduzione di filmati. Anche i suddetti impianti devono rispettare le disposizioni di cui al precedente comma 8. Per questa tipologia di impianto si applica la tariffa relativa ai pannelli luminosi.

14. Gli impianti pubblicitari su pareti non sono ammessi. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate alla data del 31.12.2019.

15. I cartelli pubblicitari stradali possono essere collocati solamente al di fuori del perimetro del centro abitato e possono avere una superficie fino a 4 metri quadrati per prospetto. La struttura portante contenente il mezzo pubblicitario deve avere un'altezza massima di 4 metri, il bordo inferiore del cartello deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente (art. 49 comma 5 del D.P.R. 495/1992) e avente una distanza minima di 3 metri tra la plancia e la carreggiata. Il cartello deve inoltre essere allineato in altezza con gli altri cartelli se già esistenti in ambedue i lati della strada. Di massima la distanza tra cartelli pubblicitari

portici ancorati alle catene. Le caratteristiche di standardi e gonfaloni sono determinate con atto della giunta comunale.

12. L'esposizione di striscioni stradali recanti pubblicità istituzionale e commerciale è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dal Comune; detti mezzi devono avere superficie fissa di metri 8 per 1, messaggio riportato su entrambi i lati ed altezza minima dal suolo di 4,5 metri.

13. Per gli Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati è fatto divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati, per la trasmissione in diretta o differita dei programmi stessi; in nessun caso è ammessa la riproduzione di filmati. **E' consentita l'esposizione di immagini digitali anche in movimento, a condizione che le stesse non presentino un movimento continuo (filmato o video in modalità cosiddetta "full motion"), bensì una piccola quantità di movimento (in termini di tempo o spazio) oppure immagini digitali fisse con frame in "movimento lento" che non costituiscono un filmato.**

Non sono soggetti a tali divieti (riproduzione di filmati o video) gli impianti installati all'interno di impianti sportivi per la durata delle manifestazioni sportive.

Anche i suddetti impianti devono rispettare le disposizioni di cui al precedente comma 8. Per questa tipologia di impianto si applica la tariffa relativa ai pannelli luminosi.

14. Gli impianti pubblicitari su pareti non sono ammessi. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate alla data del 31.12.2019.

15. I cartelli pubblicitari stradali possono essere collocati solamente al di fuori del perimetro del centro abitato e possono avere una superficie fino a 4 metri quadrati per prospetto. La struttura portante contenente il mezzo pubblicitario deve avere un'altezza massima di 4 metri, il bordo inferiore del cartello deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente (art. 49 comma 5 del D.P.R. 495/1992) e avente una distanza minima di 3 metri tra la plancia e la carreggiata. Il cartello deve inoltre essere allineato in altezza con gli altri cartelli se già esistenti in ambedue i lati della strada. Di massima la distanza tra cartelli pubblicitari

stradali non dovrà essere inferiore ai metri 25 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico e di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

16. Non sono consentiti installazioni di impianti pubblicitari su terreni in pendenza, anche laddove eventualmente tale pendenza risulti inferiore ai limiti previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione per ragioni di opportunità e di pubblico interesse.

17. I materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti devono garantire la solidità e la resa estetica nel tempo; sono esclusi in particolare il legno non trattato e il cartone; l'impianto deve essere installato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e in modo da garantirne la stabilità e la cura contro il vandalismo. Le strutture portanti devono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l'insieme.

18. Per le esposizioni pubblicitarie sulle recinzioni o ponteggi di cantiere poste in aree soggette ai vincoli del Testo Unico sui Beni Culturali DPR n. 42/2004 e ss.mm.ii., l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta dei competenti uffici e verrà a decadere con la cessazione dei lavori.

19. La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati o luminosi, per non oltre il 50 per cento della superficie totale. Quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati ai sensi del Testo Unico sui Beni Culturali, DPR n. 42/2004 e ss.mm.ii., o immobili situati nella città storica la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.

20. La copertura delle recinzioni di cantiere può essere utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, non luminosi né illuminati, per non oltre il 50 per cento della superficie totale.

21. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade, superstrade, assi tangenziali e relativi raccordi di immissione.

stradali non dovrà essere inferiore ai metri 25 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico e di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

16. Non sono consentiti installazioni di impianti pubblicitari su terreni in pendenza, anche laddove eventualmente tale pendenza risulti inferiore ai limiti previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione per ragioni di opportunità e di pubblico interesse.

17. I materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti devono garantire la solidità e la resa estetica nel tempo; sono esclusi in particolare il legno non trattato e il cartone; l'impianto deve essere installato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e in modo da garantirne la stabilità e la cura contro il vandalismo. Le strutture portanti devono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l'insieme.

18. Per le esposizioni pubblicitarie sulle recinzioni o ponteggi di cantiere poste in aree soggette ai vincoli del Testo Unico sui Beni Culturali DPR n. 42/2004 e ss.mm.ii., l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta dei competenti uffici e verrà a decadere con la cessazione dei lavori.

19. La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati o luminosi, per non oltre il 50 per cento della superficie totale. Quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati ai sensi del Testo Unico sui Beni Culturali, DPR n. 42/2004 e ss.mm.ii., o immobili situati nella città storica la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.

20. La copertura delle recinzioni di cantiere può essere utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, non luminosi né illuminati, per non oltre il 50 per cento della superficie totale.

21. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade, superstrade, assi tangenziali e relativi raccordi di immissione.

| | |
|---|--|
| <p>22. Sono vietate lungo le arterie radiali di penetrazione le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e no, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.</p> <p>23. E' vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico.</p> <p>24. Per l'apposizione della pubblicità murale i vincoli storico - ambientali e il decoro urbano sono preminenti.</p> <p>25. Nessuna forma di pubblicità generica è consentita lungo le strade panoramiche collinari.</p> | <p>22. Sono vietate lungo le arterie radiali di penetrazione le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e no, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.</p> <p>23. E' vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico.</p> <p>24. Per l'apposizione della pubblicità murale i vincoli storico - ambientali e il decoro urbano sono preminenti.</p> <p>25. Nessuna forma di pubblicità generica è consentita lungo le strade panoramiche collinari.</p> |
|---|--|

ART.2

(modifiche all'art. 9)

Al l'art. 9 comma 3 sono apportate le seguenti modifiche.

| Versione attuale | Versione modificata |
|--|--|
| <p>Articolo 9 - Impianti pubblicitari a gara, da autorizzazione ed il canone di servizio</p> <p>1. Secondo quanto indicato dal Piano Generale degli Impianti, le esposizioni pubblicitarie effettuate su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su impianti di proprietà comunale possono essere concesse a terzi sia mediante apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, sia mediante l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>2. Con la procedura ad evidenza pubblica il Comune consegue l'obiettivo di assicurare l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico o degli impianti di proprietà comunale attraverso un confronto concorrenziale dei soggetti interessati. Con la procedura ad evidenza pubblica il Comune stabilisce la durata della concessione in relazione alla stima del recupero degli investimenti che il Concessionario deve sostenere per il</p> | <p>Articolo 9 - Impianti pubblicitari a gara, da autorizzazione ed il canone di servizio</p> <p>1. Secondo quanto indicato dal Piano Generale degli Impianti, le esposizioni pubblicitarie effettuate su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su impianti di proprietà comunale possono essere concesse a terzi sia mediante apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, sia mediante l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>2. Con la procedura ad evidenza pubblica il Comune consegue l'obiettivo di assicurare l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico o degli impianti di proprietà comunale attraverso un confronto concorrenziale dei soggetti interessati. Con la procedura ad evidenza pubblica il Comune stabilisce la durata della concessione in relazione alla stima del recupero degli investimenti che il Concessionario deve sostenere per il</p> |

conseguimento degli obiettivi contrattuali e fissa un canone di servizio derivante dalla stima del fatturato che il concessionario consegue dalla vendita degli spazi, tenuto conto dell'appetibilità in termini commerciali delle posizioni degli spazi e degli impianti dati in concessione e dalla stima dei costi da sostenere per la gestione degli impianti; si considera altresì il rischio operativo che il concessionario deve assumere per la gestione del servizio. La concessione è disciplinata da apposito contratto nel quale sono identificati il numero degli impianti o degli spazi dati in concessione, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto e desunto dagli atti di gara, nonché tutte le condizioni necessarie per la gestione del rapporto contrattuale quali ad esempio modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni.

3. Tra gli impianti pubblicitari a gara possono essere ricompresi quelli affissivi e similari con dimensioni fino ad un massimo di 18 metri per ciascun prospetto e quelli non affissivi fino ad un massimo di 50 metri per ciascun prospetto; inoltre possono essere ricompresi impianti pubblicitari di arredo urbano da collocare nella zona del Centro storico e le preinsegne-segnaletica industriale artigianale e commerciale.

4. Nel regime autorizzatorio il Comune, in applicazione degli art. 23 del D.lgs. 285/1992 e 53 del D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii, provvede alla selezione e concede l'uso di spazi pubblici seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili. Anche nel regime autorizzatorio è previsto il versamento di un canone di servizio stabilito mediante atto di Giunta comunale.

5. Il canone di servizio nell'ambito delle concessioni assegnate mediante gara o mediante regime autorizzatorio è sempre dovuto sia nel caso di utilizzo o di mancato utilizzo degli impianti che in caso di mancata installazione dei medesimi e deve essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo trimestre di riferimento.

conseguimento degli obiettivi contrattuali e fissa un canone di servizio derivante dalla stima del fatturato che il concessionario consegue dalla vendita degli spazi, tenuto conto dell'appetibilità in termini commerciali delle posizioni degli spazi e degli impianti dati in concessione e dalla stima dei costi da sostenere per la gestione degli impianti; si considera altresì il rischio operativo che il concessionario deve assumere per la gestione del servizio. La concessione è disciplinata da apposito contratto nel quale sono identificati il numero degli impianti o degli spazi dati in concessione, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto e desunto dagli atti di gara, nonché tutte le condizioni necessarie per la gestione del rapporto contrattuale quali ad esempio modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni.

3. Tra gli impianti pubblicitari a gara possono essere ricompresi quelli affissivi e similari con dimensioni fino ad un massimo di 18 metri per ciascun prospetto e quelli non affissivi fino ad un massimo di 50 metri per ciascun prospetto; inoltre possono essere ricompresi impianti pubblicitari di arredo urbano ~~da collocare nella zona del Centro storico~~ **aventi anche le caratteristiche degli impianti innovativi e tecnologicamente avanzati di cui all'art. 6 comma 6 e art. 7 comma 13 e le preinsegne-segnaletica industriale artigianale e commerciale.**

4. Nel regime autorizzatorio il Comune, in applicazione degli art. 23 del D.lgs. 285/1992 e 53 del D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii, provvede alla selezione e concede l'uso di spazi pubblici seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili. Anche nel regime autorizzatorio è previsto il versamento di un canone di servizio stabilito mediante atto di Giunta comunale.

5. Il canone di servizio nell'ambito delle concessioni assegnate mediante gara o mediante regime autorizzatorio è sempre dovuto sia nel caso di utilizzo o di mancato utilizzo degli impianti che in caso di mancata installazione dei medesimi e deve essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo trimestre di riferimento.

ART.3

(modifiche all'art. 10)

Ai commi 6 e 7 dell'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche.

| Versione attuale | Versione modificata |
|--|--|
| <p>Articolo 10 - Istanze per il rilascio delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari da installare su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.</p> <p>1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio del Comune e sul sito Internet dell'Ente.</p> <p>2. Il procedimento per l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari (manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o di propaganda, cartelli pubblicitari stradali e pubblicità su ponteggi e/o cesata di cantiere) è di competenza l'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie ed è disciplinato dal presente regolamento.</p> <p>3. I procedimenti che riguardano il rilascio dei permessi di seguito indicati, sono invece di competenza dell'Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio dell'Area Economia e Lavoro e sono disciplinati dal Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con delibera consiliare PG 161731/1998 e ss.mm.ii, e/o da altro regolamento specifico della predetta Unità Intermedia:</p> <ul style="list-style-type: none">● procedimento per la collocazione, il | <p>Articolo 10 - Istanze per il rilascio delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari da installare su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.</p> <p>1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio del Comune e sul sito Internet dell'Ente.</p> <p>2. Il procedimento per l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari (manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o di propaganda, cartelli pubblicitari stradali e pubblicità su ponteggi e/o cesata di cantiere) è di competenza l'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie ed è disciplinato dal presente regolamento.</p> <p>3. I procedimenti che riguardano il rilascio dei permessi di seguito indicati, sono invece di competenza dell'Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio dell'Area Economia e Lavoro e sono disciplinati dal Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con delibera consiliare PG 161731/1998 e ss.mm.ii, e/o da altro regolamento specifico della predetta Unità Intermedia:</p> <ul style="list-style-type: none">● procedimento per la collocazione, il |

| | |
|--|--|
| <p>mantenimento per subentro e per qualsiasi modifica di insegne e targhe di esercizio, tende, vetrofanie, bacheche, locandine e decorazioni di serrande;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● procedimento per standardi e gonfaloni collocati in corrispondenza di attività di preminente contenuto culturale; ● procedimento per segni orizzontali pubblicitari; ● procedimento per utilizzo di monitor, schermi e videowall all'interno delle attività; ● procedimento per avvisi al pubblico compresi quelli relativi alla locazione e compravendita di immobili; ● procedimento insegne e mezzi pubblicitari su immobili vincolati, totem, striscioni bandiere; ● procedimento pubblicità su veicoli, mezzi pubblicitari per conto terzi su velocipedi e/o relativi rimorchi; ● procedimento transenne pedonali; ● procedimento diffusione di pubblicità fonica e di pubblicità tramite aeromobili e/o gonfiabili; ● procedimento pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile. <p>4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del Codice della strada, quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. Anche l'autorizzazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari da collocare lungo le sedi ferroviarie, se visibili dalla strada, è subordinata al nulla osta dell'ente proprietario della strada.</p> <p>6. La domanda di autorizzazione per i mezzi pubblicitari di cui al comma 2, redatta in bollo, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'esposizione pubblicitaria dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e deve contenere:</p> <p>a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della</p> | <p>mantenimento per subentro e per qualsiasi modifica di insegne e targhe di esercizio, tende, vetrofanie, bacheche, locandine e decorazioni di serrande;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● procedimento per standardi e gonfaloni collocati in corrispondenza di attività di preminente contenuto culturale; ● procedimento per segni orizzontali pubblicitari; ● procedimento per utilizzo di monitor, schermi e videowall all'interno delle attività; ● procedimento per avvisi al pubblico compresi quelli relativi alla locazione e compravendita di immobili; ● procedimento insegne e mezzi pubblicitari su immobili vincolati, totem, striscioni bandiere; ● procedimento pubblicità su veicoli, mezzi pubblicitari per conto terzi su velocipedi e/o relativi rimorchi; ● procedimento transenne pedonali; ● procedimento diffusione di pubblicità fonica e di pubblicità tramite aeromobili e/o gonfiabili; ● procedimento pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile. <p>4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del Codice della strada, quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. Anche l'autorizzazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari da collocare lungo le sedi ferroviarie, se visibili dalla strada, è subordinata al nulla osta dell'ente proprietario della strada.</p> <p>6. La domanda di autorizzazione per i mezzi pubblicitari di cui al comma 2, redatta in bollo, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'esposizione pubblicitaria dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e deve contenere:</p> <p>a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;</p> <p>b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda oppure di soggetto provvisto di procura;</p> <p>c) nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la domanda può essere presentata anche da soggetto delegato dai soggetti richiedenti se provvisto di procura;</p> <p>d) la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre e l'ubicazione con l'indicazione della via e del relativo numero civico, o delle coordinate GPS o degli estremi catastali, documentazione fotografica che possa chiaramente determinare il punto di installazione del mezzo pubblicitario;</p> <p>e) dichiarazione sulla natura del terreno, specificando se si tratti di area pubblica o privata;</p> <p>f) elaborato grafico consistente in planimetria e/o prospetto, debitamente quotato con chiara indicazione del contesto circostante il punto di collocazione del mezzo pubblicitario;</p> <p>g) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;</p> <p>h) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;</p> <p>i) eventuali pareri e nulla osta di altri enti competenti;</p> <p>l) dichiarazione in merito al sistema di illuminazione del mezzo pubblicitario (nel caso di illuminazione predisporre, previa verifica, dichiarazione sul rispetto dei disposti della Terza Direttiva della Regione Emilia-Romagna in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico di cui alla Delibera della Giunta Regionale 1732/2015).</p> <p>7.Per gli impianti indicati all'art. 6 comma 5 la domanda di cui al precedente comma 6 deve essere corredata anche:</p> | <p>persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;</p> <p>b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda oppure di soggetto provvisto di procura;</p> <p>c) nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la domanda può essere presentata anche da soggetto delegato dai soggetti richiedenti se provvisto di procura;</p> <p>d) la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre e l'ubicazione con l'indicazione della via e del relativo numero civico, o delle coordinate GPS o degli estremi catastali, documentazione fotografica che possa chiaramente determinare il punto di installazione del mezzo pubblicitario;</p> <p>e) dichiarazione sulla natura giuridica del terreno, dell'area, specificando se si tratti di area pubblica o privata;</p> <p>f) elaborato grafico consistente in planimetria e/o prospetto, debitamente quotato con chiara indicazione del contesto circostante il punto di collocazione del mezzo pubblicitario, il tutto corredato da documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi;</p> <p>g) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;</p> <p>h) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;</p> <p>i) eventuali pareri, autorizzazioni e nulla osta di altri soggetti enti competenti sia pubblici che privati;</p> <p>l) dichiarazione in merito al sistema di illuminazione del mezzo pubblicitario (nel caso di illuminazione predisporre, previa verifica, dichiarazione sul rispetto dei disposti della Terza Direttiva della Regione Emilia-Romagna in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico di cui alla Delibera della Giunta Regionale 1732/2015).</p> <p>7.Per gli impianti indicati all'art. 6 comma 5 la domanda di cui al precedente comma 6 deve essere corredata anche:</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• dall'asseverazione, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo d'appartenenza, che l'impianto è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi dell'articolo 9 comma 4 della L.R. n. 19 del 2008;• dal fotoinserimento del mezzo pubblicitario che simuli l'impatto visivo dell'intervento rispetto al contesto ambientale circostante ;• relazione descrittiva dell'intervento e dei materiali impiegati. | <ul style="list-style-type: none">• dall'asseverazione, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo d'appartenenza, attestante che l'impianto e/o l'intervento sull'impianto è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi dell'articolo 9 comma 4 della L.R. n. 19 del 2008;• dal fotoinserimento del mezzo pubblicitario che simuli l'impatto visivo dell'intervento rispetto al contesto ambientale circostante ;• dalla relazione descrittiva dell'intervento e dei materiali impiegati. |
|--|---|